



Comune di Vigliano Biellese

Provincia di Biella

via Milano 234, tel. 015 512041, pec: certificata@pec.vigliano.info
www.vigliano.info

Comune gemellato con Tonnerre (FR) - Comune fiorito - Città del Vino

C.F. 83001790027 – P.I. 00415450022



ORDINANZA N. 48 del 23/05/2025

OGGETTO: LOTTA INTEGRATA ALLE ZANZARE, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS).

IL SINDACO

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha aderito al Progetto di lotta biologica integrata alle zanzare per l'anno 2025. Tale progetto prevede una serie di interventi compatibili con l'ambiente e basati sulla lotta integrata tendente alla riduzione della presenza di zanzare in ambiente urbano, finalizzato alla tutela della salute dei cittadini ed al miglioramento della qualità della vita, in applicazione della L.R. 75/95 e s.m.i;

Considerato che con la citata adesione si è prevista, laddove necessaria, la realizzazione di interventi di disinfestazione di focolai eventualmente rinvenuti sul suolo pubblico;

Reputato necessario che anche su suolo privato o nei luoghi pubblici gestiti da privati si adottino idonee ed opportune azioni mirate al contenimento delle infestazioni;

Vista la presenza sul territorio Comunale di infestazioni da *Aedes albopictus* (zanzara tigre), specie capace di trasmettere all'uomo e agli animali domestici diverse patologie da vettore, endemiche o da introduzione;

Ravvisata la necessità di adottare idonee misure di prevenzione atte a limitare la diffusione di tale specie di zanzara, la quale può costituire problema di igiene e sanità pubblica;

Viste le Circolari del Ministero della Sanità n. 13/1991 e n. 42/1993 e la Circolare congiunta Ministero della Salute - ANCI n. 24475/2016;

Visto l'art. 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti locali adottato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 4;

Visto il Regolamento comunale di igiene;

Vista la Legge n. 689/81;

ORDINA

Ai soggetti gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque meteoriche (privati cittadini, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, gestori di multisale cinematografiche ecc.), di

1. **evitare** l'abbandono temporaneo o definitivo negli spazi aperti, pubblici e privati, compresi terrazzi, balconi e lastrici solari, di contenitori di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi acqua piovana ed evitare qualsiasi raccolta d'acqua stagnante anche temporanea;

2. **procedere**, ove si tratti di contenitori non abbandonati bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l'uso effettivo, alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro chiusura mediante rete zanzariera o coperchio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell'acqua nei tombini e nelle caditoie; non si applicano tali prescrizioni alle ovitrappole inserite nel sistema regionale di monitoraggio dell'infestazione;

3. **trattare** l'acqua presente in tombini, caditoie, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a prodotti di sicura efficacia larvicida. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta;

indipendentemente dalla periodicità, il trattamento deve essere praticato dopo ogni pioggia. In alternativa, procedere alla chiusura degli stessi manufatti con rete zanzariera che deve essere opportunamente mantenuta in condizioni di integrità;

4. **tenere sgombri** i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti e sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza;

5. **provvedere** nei cortili e nei terreni scoperti dei centri abitati e nelle aree ad essi confinanti incolte od improduttive, al taglio periodico dell'erba;

6. **svuotare** le vaschette dei condizionatori, le fontane e le piscine non in esercizio o eseguire adeguati e periodici trattamenti larvicidi;

7. **controllare** che grondaie e sistemi di scolo non siano otturati, mantenendo in efficienza i relativi sistemi di raccolta e smaltimento delle acque piovane; evitare raccolte d'acqua dovute ad avvallamenti od anfratti nel terreno, su teloni e su manti di copertura di terrazzi, tettoie ecc.

A tutti i soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili:

1. **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili ben tesi in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. **svuotare** i cassonetti da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di riparazione e di commercializzazione;

3. **assicurare**, nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili e adeguati trattamenti di disinfestazione in quelli ineliminabili, da praticare con la periodicità richiesta in relazione al prodotto utilizzato e comunque entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dimesse, di:

1. **mantenere** le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolta d'acqua stagnanti.

A tutti i conduttori di orti, gestori e conduttori di vivai, serre, deposito di piante e fiori, aziende agricole site in vicinanza dei centri abitati:

1. **eseguire** l'annaffiatura diretta, tramite pompa o con contenitore da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;

2. **sistemare** tutti i contenitori e altri materiali (es. teli di plastica) in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia o annaffiature;

3. **chiudere** appropriatamente e stabilmente con coperchi ermetici gli eventuali serbatoi d'acqua.

Ai proprietari e responsabili o ai soggetti che comunque ne abbiano l'effettiva disponibilità di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali, con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero, di:

1. **adottare** tutti i provvedimenti efficaci a evitare che i materiali permettano il formarsi di raccolte d'acqua, quali ad esempio lo stoccaggio dei materiali al coperto, oppure la loro sistemazione all'aperto ma con copertura tramite telo impermeabile fissato e ben teso onde impedire raccolte d'acqua in pieghe e avvallamenti, oppure svuotamento delle raccolte idriche dopo ogni pioggia;

2. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione dei potenziali focolai larvali da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai gestori di depositi, anche temporanei, di copertoni per attività di riparazione, rigenerazione e vendita e ai detentori di copertoni in generale, di:

1. **stoccare** i copertoni, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili ben tesi in modo tale da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;

2. **svuotare** i copertoni da eventuali residui di acqua accidentalmente rimasta al loro interno, prima di consegnarli alle imprese di smaltimento, di rigenerazione e di commercializzazione.

3. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

Ai responsabili dei cantieri, di:

1. **evitare** raccolte di acqua in bidoni e altri contenitori; qualora l'attività richieda la disponibilità di contenitori con acqua, questi debbono essere dotati di copertura ermetica, oppure debbono essere svuotati completamente con periodicità non superiore a 5 giorni;

2. **sistemare** i materiali necessari all'attività e quelli di risulta in modo da evitare raccolte d'acqua;

3. **provvedere**, in caso di sospensione dell'attività del cantiere, alla sistemazione di tutti i materiali presenti in modo da evitare raccolte di acque meteoriche.

4. **assicurare**, nei riguardi dei materiali stoccati all'aperto per i quali non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, trattamenti di disinfestazione da praticare entro 5 giorni da ogni precipitazione atmosferica.

A tutti i cittadini in visita ai cimiteri, di:

1. **utilizzare** nei vasi portafiori per fiori freschi, tanto all'aperto, quanto al chiuso, sabbia umida al posto dell'acqua, qualora non sia disponibile acqua trattata con prodotti larvicidi; nel caso di fiori finti o secchi posti all'aperto, i vasi vanno forati sul fondo, in modo da non consentire raccolte di acqua oppure riempiti di sabbia; quelli al chiuso non vanno riempiti con acqua;

2. **evitare** di sistemare sottovasi sulle sepolture all'aperto; al chiuso si possono utilizzare i sottovasi, purché ogni volta che si annaffia la pianta si mettano nel sottovaso idonei prodotti larvicidi o li si riempia di sabbia;

3. **sistemare** rovesciati, laddove consentito lasciarli, vasi non utilizzati, annaffiatoi, secchi e qualsiasi altro contenitore; lasciare chiuse eventuali bottiglie utilizzate per le annaffiature.

AVVERTE

- che la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi;

- che la responsabilità delle inadempienze alla presente Ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate;

- che le violazioni alla presente Ordinanza, quando non costituiscano violazioni di altre leggi o regolamenti, sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. n. 689/1981 e dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000;

- che per la violazione delle norme previste dalla presente Ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di 25 € ad un massimo di 500 €.

DISPONE

- che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente Ordinanza, all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni, provvedano per quanto di competenza il Comando di Polizia Locale, nonché ogni altro agente od ufficiale di Polizia Giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi e/o riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza si esercita anche tramite segnalazioni da parte del **Centro Operativo locale per la lotta alle zanzare** appositamente individuato dalla Regione Piemonte che, attraverso i suoi Tecnici, ha il compito di monitorare le popolazioni presenti sul territorio nonché di individuare, eliminare o controllare i siti di sviluppo larvale.

DISPONE ALTRESI'

Che in presenza di casi sospetti od accertati, o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori Ordinanze contingibili e urgenti.

DISPOSIZIONI FINALI

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune. Si dispone, altresì, che alla presente ordinanza debba essere data ampia diffusione. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente e, in via straordinaria, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Dalla casa municipale in Vigliano Biellese, addì 23 maggio 2025

IL SINDACO

VAZZOLER CRISTINA / InfoCamere S.C.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2015 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa